



# CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

## Provincia di Teramo

cap. 64010 – c.so Mazzini, n.34 – tel. 0861/918321 – fax 0861/918324

codice fiscale e partita IVA 00467160677

email: [sindaco@comunecivitelladeltronto.it](mailto:sindaco@comunecivitelladeltronto.it)

mail pec: [segreteria@pec.comunecivitelladeltronto.it](mailto:segreteria@pec.comunecivitelladeltronto.it)

### UFFICIO DEL SINDACO



PROTOCOLLO N. 2157 del 25/02/2021

## ORDINANZA N. 10 del 24 FEBBRAIO 2021

**OGGETTO:** Sospensione, in via cautelativa, delle attività didattiche in presenza per gli alunni della scuola dell'infanzia di Borrano-Civitella e per tutti i docenti e collaboratori scolastici.

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, come prorogato con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 fino al 15 ottobre 2020;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza suddetta;

### **RICHIAMATI**

- Il D.P.C.M. del 7 settembre 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del D.L. 16 maggio 2020 n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- Il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 recante *“Misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19”*;
- Il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020 n. 19”*;
- Il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 maggio 2020 n. 35 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e del D.L. 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020 n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- Il D.P.C.M. 3 novembre 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge 25 maggio 2020 n. 35 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica dal COVID-19” e del D.L. 16 maggio 2020 n. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020 n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

**CONSIDERATO** che prorogare lo Stato di Emergenza sanitaria al 31 gennaio 2021 proroga la vigenza di misure urgenti connesse con la dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, deliberata il 31 gennaio 2020, per consentire l'adozione di specifiche misure di contenimento dell'epidemia o continuare ad applicare e prorogare misure a tal fine già in atto;

**PRESO ATTO** che la diffusione epidemica del virus è in aumento anche per la presenza di varianti geniche di maggior contagio ed esige l'adozione di misure restrittive e temporanee atte a contenere i pericoli di contagio;

**VISTE** le *"Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia"* elaborate dal gruppo di lavoro dell'Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute e dell'Istruzione del 28 agosto u.s. che forniscono un supporto operativo per la gestione dei casi COVID-19 e per la preparazione, il monitoraggio e la risposta a potenziali focolai da COVID-19 collegati all'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia;

**VISTA** la Circolare della ASL di Teramo prot. 0101249/20 del 9 novembre 2020 *"Precisazioni in merito alla gestione dell'epidemia da SARS-COV-2 nelle scuole della Provincia di Teramo"*;

**VISTA** la circolare del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, assunta al protocollo dell'Ente al n. 1257 del 02/02/2021, in merito a *"Riapertura delle scuole di ogni ordine e grado nella Regione Abruzzo. Indicazioni per la definizione di "caso" e per la gestione di alunni/operatori scolastici con sospetta o accertata infezione da SARS-CoV-2"*;

**VISTA** la comunicazione via PEC, inoltrata in data 24 febbraio 2021 alle ore 20:38 dall'Istituto Comprensivo "Civitella-Torricella", ed assunta la protocollo dell'Ente con il numero 2151 del 25/02/2021, con la quale si rappresenta l'esistenza di un caso di positività di una docente in servizio presso il plesso della scuola dell'infanzia di Borrano-Civitella;

**SENTITO** per le vie brevi il Dott. Pinto della AUSL n. 4 Teramo – U.C.A.T. (Unità di Coordinamento di Assistenza Territoriale) – che consigliava, in deroga alla Circolare sopra citata, di sospendere in via cautelare l'attività didattica in presenza per gli alunni della Scuola dell'Infanzia di Borrano-Civitella e per i docenti e i collaboratori scolastici stante la natura dell'istituto (rivolto ai ragazzi più piccoli);

**RITENUTO** pertanto opportuno sospendere, in via cautelare, l'attività didattica in presenza ed in misura cautelativa per gli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia di Borrano-Civitella estendendo il provvedimento ai docenti e collaboratori scolastici con decorrenza immediata, in attesa di ulteriori accertamenti da parte dell'U.C.A.T. dell'AUSL 4 Teramo;

**DATO ATTO** della propria competenza ad assumere atti a tutela della salute pubblica in ossequio alle vigenti leggi in materia;

**CONSIDERATO** che ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 sussistono ragioni di impedimento alla preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire per le particolari esigenze di celerità del provvedimento stesso;

**VISTI:**

- l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenza in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;
- l'art. 32 della Costituzione;
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

**ORDINA**

Per le motivazioni di cui in premessa

- **La sospensione, in via cautelativa, dell'attività didattica in presenza per gli alunni della scuola dell'infanzia di Borrano-Civitella e dei docenti e i collaboratori scolastici con efficacia immediata della presente ordinanza e sino a nuove disposizioni;**

**INFORMA**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo de L'Aquila ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da proporre entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero – in alternativa – ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni dalla pubblicazione.

**DISPONE**

- 1) Sia assicurata la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune.
- 2) Sia curata la trasmissione di copia della presente ordinanza, per gli adempimenti di competenza, a:
  - Prefetto della Provincia di Teramo
  - Direzione Provinciale della A.S.L. di Teramo;
  - Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Civitella-Torricella";
  - al Responsabile dell'Area sociale – scolastica;
  - al Comandante della Polizia Municipale;
  - alla Stazione Carabinieri di Civitella del Tronto;

Dalla Residenza Municipale, 24 febbraio 2021

  
IL SINDACO  
Avv. Cristina Di Pietro  
*Gabriele Morelli*

